

**VERBALE D'INCONTRO**  
**Roma, 24 maggio 2010**

In data odierna le parti stipulanti il CCNL, Federambiente e le OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, così come previsto dalla Dichiarazione delle parti stipulanti posta in calce all'art. 62 del CCNL 30.6.2008, si sono incontrate a Roma, allo scopo di definire le divergenze sorte in merito alla interpretazione degli artt. 1 e 57 del CCNL 30.6.2008.

**Art. 1 (L'informazione e l'esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale).**

Le parti, in relazione agli incontri svolti a livello aziendale, di cui all'art. 1, lett. C), convengono che il trasferimento individuale, ai sensi dell'art. 34, lett. A), è oggetto di "informazione", mentre il trasferimento plurimo, ai sensi dell'art. 34, lett. B), è oggetto di "esame congiunto";

**art. 57 (Prerogative e permessi sindacali).**

Le parti, in relazione alle previsioni dell'art. 57, par. II, concordemente ritengono che il monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti, è fruibile solo dalle OO.SS. che abbiano stipulato il CCNL e che abbiano una rappresentatività nazionale, in base alle deleghe alla trattenuta sindacale, pari o superiore al 6% dei dipendenti in forza presso tutte le aziende associate alla data del 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

Detto monte ore annuo aziendale, dal momento che costituisce una condizione di miglior favore rispetto al monte ore spettante ai sensi della Legge n. 300/70, assorbe, per le OO.SS. stipulanti come sopra definite, quanto previsto dalla Legge n. 300/70 agli artt. 23 e 30.

Alle OO.SS. stipulanti che non raggiungono la richiamata rappresentatività del 6%, spettano esclusivamente i permessi sindacali previsti dalla Legge n. 300/70.


Letto, approvato e sottoscritto

FEDERAMBIENTE



OO.SS.

FP CGIL



FIT CISL



UILTRASPORTI



FIADEL

